



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti

Allegato al D.R. n. _____ del _____

REGOLAMENTO DIDATTICO

PERCORSI UNIVERSITARI DI FORMAZIONE INIZIALE e ABILITAZIONE DEI DOCENTI DI POSTO COMUNE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2023 per l'A.A. 2023/2024

Art. 1 — Definizioni, Oggetto e finalità del Regolamento

Nel presente Regolamento sono utilizzati i seguenti acronimi o abbreviazioni:

- DPCM: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023
- DLgs: il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii. come risulta nella versione con aggiornamenti;
- LM: Corso di Laurea Magistrale;
- CFU: credito formativo universitario (convenzionalmente corrispondente a 25 ore di impegno complessivo dello studente);
- SSD: Settore Scientifico Disciplinare.

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Percorso formativo abilitante, e dei percorsi istituiti in via transitoria, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DPCM in tema di formazione iniziale degli insegnanti secondari, del Regolamento Didattico di Ateneo, e del Regolamento del Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti C.A.M.A.F.I. di cui all'Art. 2.

2. Con l'istituzione dei percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale, l'Ateneo dà attuazione alle previsioni di cui all'art 2-bis, art. 2-ter, art. 5, art. 13 e all'art. 18-bis del D.L. 59/2017, all'art. 7 del DPCM, strutturando l'offerta formativa coerentemente con quanto previsto nell'Allegato A al DPCM “Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi”.

3. L'elenco dei percorsi formativi e relative classi di abilitazione appositamente attivati è pubblicato sul portale di Ateneo.

Art. 2 — Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli insegnanti e del personale della scuola - C.A.M.A.F.I.

1. Presiede l'organizzazione e la gestione didattica dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti di posto comune nelle scuole secondarie di primo e secondo grado il “Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli insegnanti e del personale della scuola – C.A.M.A.F.I.”, di seguito “Centro”, istituito con decreto rettorale n. 1707/2023 del 6 novembre 2023, con proprio Regolamento di funzionamento.
2. Presso il Centro sono attivati, con specifico decreto rettorale, i percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
3. Competenze del Centro: compete al Centro tutto quanto è disciplinato nell'apposito Regolamento, allegato al decreto rettorale n. 1707 del 6 novembre 2023 istitutivo del Centro.



C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti

Art. 3 - Requisiti di accesso e tipologie di percorso

1. Sono attivate, per l'a.a. 2023/2024, le seguenti tipologie di percorsi abilitanti, la cui offerta formativa è differenziata sulla base dei requisiti di accesso, volti a sviluppare e accertare, nei docenti abilitati, competenze e capacità, unitamente agli standard professionali minimi che costituiscono il profilo conclusivo del docente abilitato:

- a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di **60 CFU/CFA** ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all'art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023 (ALL.1);
- b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di **30 CFU/CFA** ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023 (ALL.2)

2. Ai sensi della normativa vigente sono ammesse/i a partecipare alle procedure:

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell'art.2 -bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all'art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023 (ALL.1):

- coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 59, ovvero che sono in possesso della laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di pubblicazione del bando. La coerenza del titolo di accesso alla classe di concorso di interesse può essere verificata sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, consultando il D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrato con il DM 20 novembre 2023 e con DM 22 dicembre 2024;
- coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento dei medesimi titoli di cui al precedente punto (per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU). **Gli iscritti ai corsi di studio, ai fini dell'ammissione all'esame finale dei percorsi dovranno conseguire la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico coerente con la relativa classe di concorso**, attestando anche il possesso dei crediti negli specifici settori scientifico disciplinari previsti dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrato con il DM 20 novembre 2023 e con DM 22 dicembre 2024, eventualmente richiesti, **entro e non oltre la conclusione del percorso**. In caso di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, l'offerta formativa di cui al presente comma è fruita in forma **aggiuntiva** rispetto alle attività formative curricolari, fermo restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici.

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell'art. 2-ter, comma 4-bis e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell'art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023 (ALL. 2):

- I candidati devono aver svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella

C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti

specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o avere sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106.

Inoltre, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023); - diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017).

3. Le studentesse e gli studenti sono ammessi **con riserva** al percorso e alle eventuali tipologie transitorie nelle more della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di accesso. Oltre alle eventuali conseguenze penali di auto-dichiarazioni mendaci, qualsiasi CFU o abilitazione conseguita dallo studente in queste condizioni potrebbe essere invalidata. L'amministrazione potrà disporre in qualunque momento, anche successivo all'immatricolazione, con provvedimento motivato, l'esclusione e/o la decadenza del candidato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4 — Numero programmato e Preselezione

Il numero massimo di studenti segnalato nella procedura di accreditamento è pari a quanto predeterminato in relazione al fabbisogno docenti nella classe di percorso, stimato e comunicato secondo le modalità dell'Art. 6 del DPCM, originariamente definite o rideterminate, secondo le modalità, le indicazioni e la normativa vigenti al momento dell'emanazione dei bandi.

Art. 5 —CFU e modalità di erogazione

L'offerta formativa del percorso di formazione iniziale è erogata secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017.

Gli allegati al DPCM 4 agosto 2023 individuano le differenti tipologie dei percorsi formativi e i relativi CFU.

Il carico standard corrispondente ad un Credito Formativo Universitario è così definito:

- insegnamenti: 1 CFU = 6 ore di didattica frontale, 19 ore di studio individuale;
- laboratori didattici: 1 CFU = 12 ore di frequenza in aula, 13 ore di riflessione e rielaborazione individuale o di gruppo;
- tirocinio indiretto: 1 CFU = 12 ore di frequenza in aula, 13 ore di riflessione e rielaborazione individuale o di gruppo;
- tirocinio diretto: 1 CFU = 12 ore di frequenza in un'istituzione scolastica accreditata dall'Ufficio Scolastico Regionale e convenzionata, 13 ore di riflessione e rielaborazione individuale.

Per il percorso formativo è previsto l'**obbligo di frequenza**. Coerentemente con l'Art. 7, comma 7, del DPCM per essere ammessi alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al **70%**, per ogni attività formativa e modulo previsto.



C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti

La presenza sarà verificata tramite appositi software o apposizione della firma di presenza, ovvero, nel caso di lezioni online, verrà scaricata la lista dei presenti nell'aula virtuale.

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, secondo quanto previsto dall'Art. 18-bis c. 6-bis del DLgs, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, **comunque sincrone**, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.

Gli insegnamenti dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale svolti con modalità telematiche, comunque sincrone, potranno essere erogati da remoto da parte dei docenti. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'art. 2-bis comma 4.

Art. 6 — Tirocinio

1. Per lo svolgimento delle attività di **tirocinio**, sulla base di quanto disposto dagli Art. 10 e 11 del DPCM, il Centro si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso il centro e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. Il Tirocinio Indiretto è tenuto da Insegnanti in distacco o semi-distacco, secondo disponibilità del MUR/USR. Il Tirocinio Diretto è accompagnato da Tutor accoglienti interni alla scuola ospitante, in possesso di determinati requisiti e selezionati dalle scuole stesse.

Per il percorso formativo da 60 CFU, i crediti previsti sono così articolati:

- 5 CFU di tirocinio indiretto, da svolgersi nelle sedi accademiche;
- 15 CFU di tirocinio diretto, da svolgersi presso le istituzioni scolastiche.

In ogni caso, 3 dei 20 CFU previsti per il tirocinio, dovranno essere riservati alle attività formative relative all'inclusione scolastica, secondo modalità stabilite dal Consiglio didattico su proposta del tutor coordinatore del tirocinio.

2. Le attività di **tirocinio indiretto** sono articolate in momenti di riflessione autonoma, guidata e coordinata dal tutor coordinatore, operante nelle sedi accademiche, nonché in momenti di documentazione e approfondimento, volti alla:

- rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso;
- costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di **portfolio professionale**.

Il **tirocinio diretto**, svolto sotto la supervisione dei tutor dei tirocinanti, operanti presso le istituzioni scolastiche, prevede:

- l'osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.



C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti

3. Rispetto all’esperienza di tirocinio è prevista, con l’affiancamento dei tutor e con riferimento all’Art. 11 del decreto del Ministro dell’Istruzione 16 agosto 2022, n. 226, la compilazione e la discussione di un E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.

4. Il tirocinio diretto potrà essere svolto, in accordo a quanto stabilito dall’Art.11 del DPCM, presso istituzioni scolastiche accreditate dagli Uffici Scolastici Regionali delle specifiche sedi di riferimento, convenzionate con l’Università degli Studi G. d’Annunzio, secondo le modalità previste dalla struttura amministrativa di riferimento. Il Centro può approvare tirocini fuori Regione, purché pervenga una richiesta che contempli l’indicazione di un’istituzione scolastica accreditata dall’USR di riferimento, disponibile a stipulare la necessaria convenzione. Il tutor coordinatore, una volta accertato il requisito delle presenze e una volta valutata positivamente l’esperienza complessiva, documentata nell’E-portfolio delle competenze, comunica al Direttore, ai fini dell’acquisizione dei crediti, gli esiti dei percorsi svolti.

Art. 7 —Prova finale e Abilitazione

1. La **prova finale** del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, volte ad accertare l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al DPCM, in accordo con quanto stabilito nel DPCM Artt. 9 e 13.

a) La **prova scritta** consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal/la tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare inerente ai contenuti precipui della classe concorsuale, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

b) Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la **lezione simulata**, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. Saranno valutati anche i riferimenti alle tematiche di natura pedagogica, sociologica, giuridica, di didattica inclusiva, affrontate durante il percorso formativo.

Per gli studenti e le studentesse con disabilità e/o DSA (L. 104 e/o L. 170) verranno considerate le indicazioni fornite dal Settore Diritto allo Studio e Disabilità.

La Commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di Presidente, nonché da un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di tirocinio.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.



C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti

Ai sensi dell'art. 13 c. 2-bis del DLgs 59/2017, la prova finale potrà essere sostenuta per non più di due volte.

2. Per la prova finale saranno previste sessioni come da indicazioni ministeriali.

L'ammissione alla prova finale di abilitazione viene deliberata dal Consiglio Didattico del percorso sulla base della frequenza ma anche di riscontri di partecipazione attiva alle attività formative disciplinari e di tirocinio. Lo studente deve essere ovviamente in possesso del titolo di accesso e pertanto aver conseguito la LM (o LMCU) al quale era eventualmente iscritto, nonché i CFU previsti dalla normativa vigente.

3. Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l'**abilitazione** all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

4. In accordo con le previsioni del DPCM, coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l'acquisizione di **trenta** CFU del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. L'Ateneo si riserva la facoltà di attivare tali percorsi anno per anno, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità. Ferme restando le altre disposizioni inerenti la prova finale, la **prova scritta** consiste, ai sensi dell'Art. 13 del DPCM, in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione. .

I percorsi per l'acquisizione dei CFU cui al precedente periodo sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4, DLgs. [

5. I corsisti saranno ammessi a sostenere la prova finale solo se:

- a. regolarmente iscritti al percorso di formazione iniziale
- b. in regola con il pagamento della contribuzione
- c. in regola con l'acquisizione di tutti i CFU e le attività didattiche previste dalla classe di concorso
- d. in regola con l'obbligo di frequenza secondo la percentuale minima di presenza alle attività formative pari al **70%**, per ogni attività formativa e modulo previsto.

Art. 8 —Riconoscimento crediti formativi

1. Gli studenti e le studentesse in possesso di crediti formativi conseguiti nel corso dei precedenti studi universitari, e in possesso di adeguata certificazione, possono chiederne il riconoscimento purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all'Allegato A del DPCM.

Come previsto dalla normativa (DPCM 4 agosto 2023), per il Percorso da 60 CFU, il numero dei crediti riconosciuti **non può essere superiore a 12 CFU** nel caso delle attività formative relative:

- alle scienze dell'educazione;
- alle didattiche disciplinari;
- alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche;



C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti

- alle competenze linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

Per le attività di tirocinio diretto il numero dei crediti riconosciuti **non può essere superiore a 5 CFU**.

Per i percorsi da 30 CFU Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione (50%), sono pertanto riconosciuti al massimo **6 CFU per le attività formative**.

In base alla FAQ/Nota del MUR del 29 maggio 2024, di seguito riportata, i 24 CFU non potranno essere riconosciuti integralmente, salvo eventuali e ulteriori disposizioni ministeriali. I crediti acquisiti potranno essere riconosciuti nella misura massima di 12 per il PF 60 CFU e di 6 per il PF 30 CFU all. 2, seguendo la norma generale sopra descritta. Si riporta integralmente la FAQ di cui sopra:

“Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA? Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023). Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA. Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diritto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA. Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il periodo transitorio. Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU”

Il riconoscimento avverrà secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS2015 (European Credit Transfer System) e in stretta coerenza con il profilo del docente abilitato di scuola secondaria di cui all’Allegato A del DPCM.

Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.

2. Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi da 30 CFU (6 CFU nell’area comune e di didattica disciplinare, e 2,5 CFU per il tirocinio).



C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti

3. Le domande di riconoscimento crediti saranno sottoposte alla valutazione di un'apposita Commissione riconoscimento crediti proposta dal Consiglio didattico e nominata con Decreto Rettorale.

Le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento crediti sono comunicate attraverso specifici avvisi pubblicati sulle pagine del sito di Ateneo.

Le Commissioni per il riconoscimento crediti non valuteranno richieste contenenti informazioni o documentazioni improprie, imprecise e non complete, che determineranno il respingimento della domanda e il non riconoscimento di crediti formativi.

In tutti i casi di valutazione delle carriere pregresse, l'obsolescenza dei crediti formativi sarà valutata dal Consiglio didattico, tenendo conto dell'evoluzione degli specifici contenuti didattici e scientifici delle singole discipline.

4. In assenza di specifica domanda di riconoscimento CFU o di mancato riconoscimento dei crediti richiesti, il corsista è tenuto a seguire il percorso completo previsto dalla normativa.

Art. 10 — Bando di ammissione

L'ammissione ai percorsi disciplinati dal presente Regolamento sarà disciplinata con apposito Bando emanato con Decreto Rettorale.

Art. 11 — Contributo di iscrizione

I costi dei percorsi di formazione abilitante e della prova finale sono a carico dei partecipanti.

I costi massimi di riferimento sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito. Il costo stabilito dall'Università degli studi G. d'Annunzio per ogni tipologia di percorso è pubblicato sul portale di Ateneo e nel Bando di ammissione.

Art. 12 — Rilascio certificati o attestati

Per eventuali ulteriori contributi dovuti in relazione al rilascio di certificati o attestati si rinvia al Regolamento Tasse e Contributi Universitari, Sezione 5.

Art. 13 — Consigli didattici dei singoli percorsi formativi attivati

Ai sensi e per gli effetti del DPCM 4 agosto 2023 è istituito un Consiglio didattico per ogni percorso di formazione iniziale.

Il Consiglio didattico è composto dai docenti responsabili della didattica del percorso formativo, dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza degli studenti. I Consigli didattici dei singoli percorsi formativi sono convocati e presieduti dai direttori dei percorsi stessi nominati dal Consiglio.

Il Consiglio didattico assume le seguenti funzioni:

a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo di cui all'allegato A del DPCM e ai risultati di apprendimento degli studenti;

b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo di cui all'allegato A del DPCM;



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti

Per le funzioni dei Consigli didattici si rimanda al Regolamento del Centro di Ateneo Multidisciplinare per l’Alta Formazione degli Insegnanti (C.A.M.A.F.I.).

Art. 14 — Rappresentanti della componente studentesca nel Consiglio didattico

Un/a rappresentante degli studenti e delle studentesse, eletto/a annualmente a seguito della definizione degli iscritti ammessi, partecipa alle riunioni del Consiglio didattico con diritto di voto per problemi inerenti alla didattica e all’organizzazione. Il/la rappresentante non partecipa alle discussioni riguardanti la valutazione degli iscritti e l’organizzazione della prova finale. Il/la rappresentante sarà eletto/a per acclamazione. Le elezioni si svolgeranno di norma entro la seconda settimana di lezione in presenza delle didattiche disciplinari.

Art. 15 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

C.A.M.A.F.I. - Centro di Ateneo Multidisciplinare per
l'Alta Formazione degli Insegnanti